

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI SEDE AD ASSOCIAZIONE PRESSO L'EDIFICIO "AMARCORD" IN LOCALITA' CASTELLETTO.

Nr. Progr. **61**
Data **16/04/2013**
Seduta NR. **17**
Titolo **1**
Classe **17**
Sottoclasse **0**

L'anno *DUEMILATREDICI* questo giorno *SEDICI* del mese di *APRILE* alle ore *18:00* convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 6</i>		<i>Totali Assenti: 0</i>

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI SEDE AD ASSOCIAZIONE PRESSO L'EDIFICIO "AMARCORD" IN LOCALITA' CASTELLETTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Anzola dell'Emilia, iscritta all'Albo delle Libere Forme associative di questo Comune dal 31.01.2012 nella sez. "B", ha richiesto l'assegnazione di una sede, in via temporanea, per la realizzazione di iniziative coerenti con i propri fini statutari, con lettera pervenuta in data 11.04.2013 al Prot.n. 0007360;

Viste:

- la propria deliberazione n. 17 del 29.01.2013, esecutiva, avente oggetto: "Ridefinizione degli spazi da destinare a sede del Volontario presso l'edificio "Amarcord" in località Castelletto";
- la propria deliberazione n. 23 del 05.02.2013, esecutiva, avente oggetto: "Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e il Centro Ricreativo Culturale Amarcord per la gestione e l'uso di locali e spazi – modifica";

Considerato che alla data odierna nell'edificio Amarcord, al Piano Primo, risultano ancora assegnabili n. 2 locali, contraddistinti nell'allegata planimetria con le lettere "A1" e "D1";

Tenuto conto che:

- nell'ambito degli scopi indicati nel proprio Statuto, in particolare all'art. 2, che sancisce l'impegno dell'associazione a tenere vive e tramandare le tradizioni, e a formare spiritualmente e intellettualmente le nuove generazioni, il Gruppo Alpini intende realizzare un'attività di aggregazione, in collaborazione con le altre associazioni del no profit locale, finalizzata a riscoprire i valori dei vecchi mestieri;
- l'obiettivo dell'iniziativa è coinvolgere gli anziani, che possiedono l'esperienza e possono così sentirsi valorizzati, e i giovani, che, in un momento di difficoltà del mondo del lavoro, possono ricevere uno stimolo positivo per avvicinarsi ai mestieri manuali, che possono diventare anche un'occasione di occupazione;

Richiamato il vigente Regolamento Comunale in materia di concessione in uso di locali di proprietà comunale;

Ritenuto, per tutto quanto sopra:

- nelle more di espletamento del bando di assegnazione degli spazi destinati al no profit locale, di accogliere la richiesta dell'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Anzola dell'Emilia, procedendo all'assegnazione provvisoria di una sede presso l'edificio Amarcord in località Castelletto, al Piano Primo – locale "A1";
- di dare atto che l'assegnazione dello spazio, di natura provvisoria, decadrà automaticamente una volta conclusa la procedura di cui sopra;
- di approvare lo schema di disciplina di concessione del suddetto locale, quale risulta dall'allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, è stato acquisito:

- a) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;
- b) il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di concedere temporaneamente e in via provvisoria uno spazio da destinarsi a sede amministrativa all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Anzola dell'Emilia presso l'edificio Amarcord in località Castelletto, al Piano Primo - locale "A1", in attesa dell'espletamento del bando di assegnazione degli spazi destinati al no profit locale;
- 2) Di approvare lo schema di disciplinare di concessione del suddetto locale, quale risulta dall'allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di demandare al Direttore dell'Area Servizi alla Persona, competente per materia, l'adozione degli atti e provvedimenti necessari e conseguenti alla presente deliberazione;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, i sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
Provincia di Bologna

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE PROVVISORIA IN USO
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI – GRUPPO DI ANZOLA
DELL'EMILIA DEL LOCALE SITO IN VIA SUOR ORSOLA DONATI
N° 86 – CASTELLETTO DI ANZOLA DELL'EMILIA

L'anno _____, addì _____ del mese di _____
in _____
presso _____

TRA

il Comune di Anzola dell'Emilia, C.F.: 80062710373, rappresentato dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona, Dr.ssa MARINA BUSI, nata a Bologna (BO) il 17.04.1964, giusta deliberazione di G.C. n. _____ del _____, esecutiva

E

L'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Anzola dell'Emilia Cod. Fisc. _____ con sede legale in Anzola dell'Emilia, Via Turrini, 12/A, iscritta nell'anno 2012 all'albo delle libere forme associative del Comune di Anzola dell'Emilia alla sezione B, rappresentata dal Sig. Ronchetti Renzo in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

PREMESSO CHE

- la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale;
- la Legge Regionale Emilia–Romagna 9 dicembre 2002, n. 34, avente ad oggetto “Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale”, detta altresì i principi generali che favoriscono i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni, per la gestione di attività di promozione sociale;
- questo Comune promuove azioni volte a favorire la partecipazione delle Associazioni locali alla realizzazione di obiettivi tesi al miglioramento della vita dei cittadini;

VISTE

- la propria deliberazione n. 17 del 29.01.2013, esecutiva, avente oggetto: “Ridefinizione degli spazi da destinare a sede del Volontario presso l'edificio “Amarcord” in località Castelletto”;
- la propria deliberazione n. 23 del 05.02.2013, esecutiva, avente oggetto: “Convenzione tra il Comune di Anzola dell'Emilia e il

Centro Ricreativo Culturale Amarcord per la gestione e l'uso di locali e spazi – modifica”;

SI DISCIPLINA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Natura e oggetto della concessione

In esecuzione del vigente regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 27.03.2002, e modificato con deliberazione C.C. n. 30 del 31.03.2011, il Comune di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in uso a tempo determinato all'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Anzola dell'Emilia come sopra rappresentata, il locale “A1” sito al primo piano nell'Edificio Amarcord in Via Suor Orsola Donati n. 86 a Castelletto di Anzola dell'Emilia, meglio definito nell'allegato planimetria, con uso dei relativi servizi e spazi comuni.

La presente concessione amministrativa potrà sempre essere ritirata in forza di apposito provvedimento di decadenza per inosservanza di obblighi od in forza di apposito provvedimento di revoca per ragioni di opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione di immobili.

Art. 2

Durata

La presente concessione è di natura provvisoria, e decadrà automaticamente una volta conclusa la procedura di assegnazione dello spazio in oggetto mediante bando pubblico.

L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova concessione.

Art. 3

Destinazione

Il locale in oggetto viene concesso provvisoriamente ad uso sede della predetta Associazione, per la realizzazione dei fini statutari, in conformità a quanto previsto dal regolamento come sopra approvato.

È vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata dalla presente concessione, destinare il locale ad uso diverso.

Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.

Art. 4

Subconcessione

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l'unità oggetto del presente disciplinare senza il permesso scritto del concedente.

Il silenzio o l'acquiescenza del concedente all'eventuale mutamento dell'uso, alla cessione o sub-concessione del locale, avranno valore di mera tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del concessionario.

La violazione della presente clausola determinerà la decadenza ipso iure della concessione.

Art. 5

Manutenzione e pulizie

Il concessionario si impegna a mantenere il locale oggetto della presente concessione provvisoria in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza nonché di pulizia, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione.

Il concessionario si impegna a non danneggiare e deteriorare la proprietà e a concordare con le altre Associazioni assegnatarie di locali nel medesimo edificio, forme di regolamentazione per un corretto utilizzo, manutenzione ordinaria e pulizie degli spazi comuni, comunque a carico delle Associazioni utilizzatrici.

Art. 6

Migliorie e innovazioni

Il locale viene concesso nello stato di fatto in cui si trova; ogni intervento che il concessionario ritenesse necessario effettuare per l'utilizzo del bene dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente e rimarrà a beneficio della proprietà; quand'anche autorizzato il concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e spese, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportati.

Art. 7

Rimborso e spese di gestione

Ai sensi dell'art. 6 - comma 2 - del Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, l'associazione si impegna a corrispondere una quota relativa alle spese di gestione per la concessione dei locali, quantificata in € 1.600,00 annui.

Art.8

Visita

Il concessionario ha sempre facoltà di accedere al locale, previo avviso, durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.

Art.9

Responsabilità ed obblighi

Per le attività svolte all'interno del locale oggetto della presente concessione provvisoria l'Associazione si impegna ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, nonché igienico-sanitarie, e a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni e/o permessi necessari per lo svolgimento delle attività stesse. Nell'utilizzo dello spazio l'associazione è tenuta ad osservare le regole di civile convivenza e attenersi alle norme vigenti in materia di quiete pubblica.

Il concessionario è costituito custode del locale oggetto del presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti dolosi o colposi dei propri soci, di terzi, o di altro personale che abbia accesso al locale.

Per quanto concerne le coperture assicurative inerenti l'immobile si rimanda alle note assicurative allegate al presente disciplinare.

Art. 10
Spese

Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le spese relative e conseguenti la seguente concessione-contratto, nessuna eccettuata ed esclusa.

Art. 11
Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le parti convengono di riferirsi alle disposizioni in materia dettate dal Codice civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 12
Controversie

Ogni eventuale procedimento giudiziario, comunque relativo a questa concessione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Bologna

Atto letto, approvato e sottoscritto.

p. Comune di
Anzola dell'Emilia
IL DIRETTORE DELL'AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
(Dr.ssa Marina Busi)

p. Associazione
Nazionale Alpini
GRUPPO DI ANZOLA DELL'EMILIA
IL PRESIDENTE
(Renzo Ronchetti)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **61** del **16/04/2013**

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI SEDE AD ASSOCIAZIONE PRESSO L'EDIFICIO "AMARCORD" IN LOCALITA' CASTELLETO.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA Data 16/04/2013 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO Data 16/04/2013 BARBIERI CLAUDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 61 DEL 16/04/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ROPA LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 19/04/2013